Delibera n. 48 del 13.07.2018

OGGETTO: individuazione del Dirigente della S.R.R. ATO 7 Ragusa, dott. Fabio Ferreri, quale soggetto delegato alla istruttoria e proposizione all'organo di amministrazione della S.R.R. dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 73 del C.C.N.L., in caso di inosservanza da parte dei dipendenti di norme di legge, del CCNL e delle disposizioni di servizio diramate dalla Società.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di luglio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ing. Nicola Russo, nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 555 del 13.04.2018 ha adottato la seguente delibera nelle funzioni rivestite nell'organo amministrativo della S.R.R. "Ragusa provincia":

- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/RIF del 02/02/2017;
- Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 555 del 13 aprile 2018 di nomina del Commissario Straordinario presso la SRR Ragusa Provincia;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/RIF del 7.06.2018;
- Vista la Delibera n. 1 del 21.03.2017 del Commissario Straordinario avente ad oggetto "*Articolo 18 del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 526 del 09.03.2017. Dichiarazione di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della S.R.R. "Ragusa provincia" e contestuale assunzione, da parte del commissario straordinario, delle funzioni rivestite dai sindaci (o rappresentanti legali), dal presidente del libero consorzio comunale di Ragusa negli organi societari della S.R.R. "Ragusa provincia*";
- Visto l'atto costitutivo della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. del 26.07.2013;
- Visto lo Statuto della S.R.R. ATO 7 S.C.p.A.;
- Visto il C.C.N.L. Fise Assoambiente del 6 dicembre 2016;
- Premesso che:
  - con decorrenza 01.08.2017 è avvenuta l'assunzione nella S.R.R. *"Ragusa Provincia"* del personale alle dipendenze fino alla data del 31.07.2017 della Società d'Ambito in Liquidazione;
  - si rende necessario stabilire un endoprocedimento per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. in caso di inosservanza da parte di questi ultimi di norme di legge, del CCNL e delle disposizioni di servizio diramate dalla Società;
  - la valutazione sull'adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, può essere méglio effettuata previa istruttoria da parte del Dirigente al fine della contestazione al dipendente e della proposizione al datore di lavoro dell'adozione delle relative sanzioni disciplinari secondo il disposto dell'art. 73 del C.C.N.L.;
- Considerato che l'art. 73 del C.C.N.L Fise Assoambiente stabilisce la disciplina dei provvedimenti disciplinari, sancendo che:
  1. *L'inosservanza, da parte di un dipendente, delle norme di legge e del presente c.c.n.l., con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle disposizioni di servizio diramate dall'azienda può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:*
     a. *richiamo verbale;*
     b. *ammonizione scritta;*

c. *multa non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrale;*
d. *sospensione dal lavoro e della retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;*
e. *licenziamento con preavviso e T.F.R.;*
f. *licenziamento senza preavviso e con T.F.R.*

2. *Il provvedimento di cui al comma 1, lettera e) si può applicare nei confornti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte, nel corso dei due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione del lavoro e della retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 70.*
3. *Il provvedimento di cui al comma 1, lettera f), si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto; furto; condanne per reati infamanti.*
4. *I provvedimenti disciplinari non pregiudicano l'accertamento di eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.*
5. *Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allantonamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dal comma 1, lettera d) e seguenti del presente articolo.*
6. *L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa.*
7. *Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell'azienda deve essere effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata. Nelle gestioni ove non sia eletta la RSU oppure nelle gestioni che distino più di 40 Km dalla sede più vicina dell'Organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce, i provvedimenti disciplinari del caso non possono essere applicati prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda.*
8. *Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda, il lavoratore può presentare all'azienda stessa le proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di discutrle facendosi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato.*
   Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o per infortunio non sul lavoro, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa dell'attività lavorativa, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica.
9. *Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 – salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell'azienda o del lavoratore – l'azienda conclude l'istruttoria e motiva, per iscritto, all'interessato l'irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d) e), f). Decorso tale termine, l'Azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo.*
10. *Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato,*

composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal dirigente responsabile della Direzione provinciale del lavoro.

11. *Per effetto di quanto previsto dal comma 10, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio di conciliazione e arbitrato.*
12. *Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi dall'invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.*
13. *Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.*
14. *Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.*

- ritenuto di dovere emanare apposito atto di indirizzo che individua i Soggetti che dovranno attuare le procedure di cui al citato art. 73 del C.C.N.L.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DELIBERA

1. di individuare il Dirigente della S.R.R. ATO 7 Ragusa, dott. Fabio Ferreri, quale soggetto delegato alla istruttoria e proposizione all'organo di amministrazione della S.R.R. dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 73 del C.C.N.L., in caso di inosservanza da parte dei dipendenti di norme di legge, del CCNL e delle disposizioni di servizio diramate dalla Società;
2. di trasmettere il presente atto al dott. Fabio Ferreri ed al Collegio Sindacale;
3. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Società.

Il Commissario Straordinario
(Dott. Ing. Nicola Russo)